



REPUBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO  
 Sezione staccata di Pescara



N.D. 158/07

N.R.G.29/2007

composto dai magistrati:

- Antonio CATONI presidente
- Michele ELIANTONIO consigliere
- Dino NAZZARO consigliere relatore

3



ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10<sup>a</sup>, e 26 L. 1034/1971, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio proposto con ric. n. 29 del 2007 da D'OTTAVIO Nadia, costituita con l'avv. Michele PEZONE, come in ricorso;

CONTRO

~~IL COMUNE DI TOLLO;~~

PER L'ANNULLAMENTO

-dell'ordinanza n. 8623/13.11.2006 (chiusura ricovero cani, presso la sua abitazione);

visto il ricorso ed i documenti depositati;

udito alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 il consigliere Dino NAZZARO;

visto le conclusioni rassegnate;

ritenuta la causa per la decisione, previo avvertimento della possibilità di una sentenza immediata, con ordine di verbalizzazione relativa verbalizzazione, e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

-la ricorrente possiede =25= cani presso la propria abitazione, che ha uno spazio di =500= mq., in un ambiente pulito, privo di odori sgradevoli e rumori molesti (verbale AASL di Chieti del 28.9.2006).

L'impugnato atto si configura come un ordine di chiusura di un ricovero privato, assoggettato alla LRA n. 8/23.1.2004, che prescrive una ubicazione a =500= mt. Di distanza dai nuclei abitativi.

Le censure sono rivolte alla violazione del procedimento amministrativo (avviso di avvio), al travisamento della situazione, trattandosi nella specie non di una struttura-ricovero per cani, ma di un'abitazione privata ed i cani sono di proprietà della ricorrente, che ha una passione per tali animali.

\_\_\_ Sul piano normativo è evidente la violazione del procedimento amministrativo, ma va considerato anche come il Comune, che ha agito in base ad esposti di un vicino, abbia considerato l'abitazione della ricorrente un "ricovero" per animali, facendo applicazione dell'art. 3 della LRA n. 8/2004, che stabilisce una distanza di =500= mt. da altre abitazioni.

Nella fattispecie mancano tutti i presupposti di legge per l'adozione dell'atto impugnato: a) non si è in presenza di un ricovero privato, nel senso vero, inteso dalla normativa regionale, ma di una proprietaria di 25 cani, situazione certamente particolare, ma che va valutata per tale; b) vi è stata una lamentela singola e non è chiaro se vi sia un vero nucleo abitativo compatto o di abitazioni singole e distanziate; c) la ASL ha accertato il rispetto, da parte dell'interessata, delle misure igieniche e non ha rilevato alcun disturbo di tipo olfattivo e/o rumoroso.

Conclusivamente il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara,

-accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato;

-condanna il Comune di Tollo, quale rappresentato, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano in €1500=

(millecinquecento) onnicomprensive di onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive, oltre ai costi dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007.

-Antonio CATONI presidente

-Dino NAZZARO consigliere estensore

IL Segretario di udienza

Publicata mediante deposito in segreteria in data 08 FEB. 2007

IL Direttore di Segreteria

(Dott. Bonifacio Feri)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Pescara, li 17 FEB. 2007

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari cui ne siano ricorsi e a coloro che spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano localmente richiesti.

Si rilascia la presente sentenza in forma esecutiva e a richiesta dell'Avv. Michele Pezzone ed a favore del ricorrente Lotario Nadio

Pescara, li 17 FEB. 2007

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

